



COMUNE DI CAVALLIRIO
Provincia di Novara

ORDINANZA N° 2

Prot. 1139

IL SINDACO

PREMESSO che il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ha inserito il Comune di Cavallirio nella zona climatica "E", che fissa al 15 aprile il termine dell'esercizio degli impianti termici per tale zona climatica;

VISTA la Legge 09 gennaio 1991, n. 10, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei consumi di energia elettrica;

VISTO il D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 e s.m.ei, riguardante il regolamento di attuazione della legge sopracitata;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato D.P.R. n. 412/93, è consentito, al di fuori di tale periodo, che gli impianti termici possano essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con la durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

PRESO ATTO dell'abbassamento delle temperature e del peggioramento delle condizioni climatiche su tutto il territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, di dover consentire la proroga al funzionamento degli impianti di riscaldamento, per un massimo di 5 ore giornaliere, come previsto dall'art. 9 comma 2 ultimo periodo del citato D.P.R. 412/93;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Che a far data **dal giorno 20 aprile 2017 e sino al giorno 28 aprile 2017 compreso**, è consentito su tutto il territorio comunale, il **funzionamento degli impianti di riscaldamento** di cui all'art. 1 del D.P.R. 412/93, **per un massimo di 5 ore giornaliere**, nel rispetto della normativa vigente.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e le forme di pubblicità che la rendono conoscibile e accessibile a chiunque.

Cavallirio, 20 Aprile 2017



IL SINDACO
Geom. Vito D'Aguanno